

LIMITE MINIMO E MASSIMO STANZIABILE A FONDO DI RISERVA

	2015	2016	2017
Spese correnti stanziati nel bilancio originario	4.959.182,36	4.641.509,28	4.621.238,99
limite minimo del fondo di riserva 0,3%	14.877,55	13.924,53	13.863,72
limite massimo del fondo di riserva 2%	99.183,65	92.830,19	92.424,78
Somma stanziata a fondo di riserva nel bilancio originario	15.271,67	14.785,92	15.273,78

Art. 166 – Fondo di riserva: “1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste a bilancio. 2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell’organo esecutivo da comunicare all’organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità dell’Ente, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa si rivelino insufficienti. 2 bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2 ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all’amministrazione. 2 ter. Nel caso in cui l’ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio”;

Allegato 1